



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO
G A E T A

ORDINANZA N. 58/02 in data 05 LUG. 2002

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Gaeta;

VISTO: il foglio prot. n° 2556/02 del 07/06/2002 con cui l'Ufficio Locale Marittimo di Ponza segnala che l'attività di procacciamento di clienti mediante l'ausilio di natanti d'appoggio creano problematiche inerenti la sicurezza della navigazione sia in ambito portuale che al di fuori di esso;

PRESO ATTO delle reiterate segnalazioni pervenute dai diversi organi di polizia circa lo stesso fenomeno;

VISTA: la propria Ordinanza n. 30/96 in data 05/07/1996;

CONSIDERATA: la necessità di garantire la sicurezza della navigazione nell'ambito delle acque dell'isola di Ponza;

VISTI: gli artt. 17, 28, 30 e 81 del Codice della Navigazione nonché l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

RENDE NOTO CHE

Nell'ambito portuale dell'isola di Ponza è fatto tassativo divieto di effettuare attività di procacciamento di clienti utilizzando unità, stazionando nell'ambito dello specchio acqueo portuale;

ORDINA

ARTICOLO UNICO

E' fatto divieto ai concessionari dei pontili galleggianti di utilizzare mezzi nautici per la ricerca o procacciamento di unità in procinto di approdare nell'ambito portuale per poi dirottare le stesse al proprio pontile in concessione. I contravventori alla presente ordinanza saranno perseguibili, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a norma dell' art. 1174 del Codice della Navigazione.

La presente ordinanza, che sarà affissa all'Albo di questa Capitaneria di Porto, dell'Ufficio Locale Marittimo di Ponza e all'albo Pretorio del Comune di Ponza.

Gaeta li 05 LUG. 2002

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Franco PESCATORI